

Terzo settore ai posti di blocco per ripresentare il modello Eas

Pagina a cura
di FRANCESCO CAMPANARI

L'invio del modello Eas

Le scadenze	In via telematica entro il 2 aprile 2012 o, qualora partessimo di enti di nuova costituzione, entro 60 giorni dalla data di costituzione
La comunicazione semplificata	Le associazioni iscritte in pubblici registri possono evitare la compilazione completa del modello Eas potendo l'Agenzia acquisire determinate informazioni direttamente dai registri stessi. In tal caso, si riterrà sufficiente la comunicazione delle notizie richieste ai rigli 4), 5), 6), 25) e 26)
La possibilità di evitare l'invio del modello	Se da un anno all'altro le variazioni si dovessero limitare a cambiamenti relativi alla sezione «Ente» o «Rappresentante legale» ai punti 20), 21), 23), 24), 30), 31), 33), non vi è l'obbligo di ripresentare un nuovo modello.

In scadenza, il 2 aprile 2012, l'eventuale ripresentazione del modello Eas: il terzo settore si prepara per possibili reinvi qualora i dati precedentemente comunicati all'Agenzia (entro lo scorso 31 marzo 2011), fossero variati nel frattempo. Oltre alla verifica di eventuali variazioni apportate agli statuti, sarà anche importante che le trentotto domande presenti nel modello Eas non abbiano subito variazioni. L'elenco sempre più lungo delle finte associazioni ha, infatti, spinto l'amministrazione finanziaria, da un paio di anni a questa parte, a imprimere un deciso colpo d'acceleratore ai controlli. Di seguito dunque, una panoramica sui soggetti obbligati e quelli esentati, sulla modulistica da inviare, sulla possibilità di una parziale compilazione della stessa oltre che sulla particolare casistica per cui, seppur alcune domande si siano modificate, non sia ritenuta necessaria una ripresentazione del file all'Agenzia.

I soggetti obbligati e quelli esentati. Ma chi sono i soggetti effettivamente interessati a tali adempimenti? La circolare 12/2009 specifica come l'onere del modello Eas gravi, in generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall'art. 148 del Tuir e dall'art. 4, quarto comma del dpr 633/72. La stessa, inoltre, fa anche chiarezza sui soggetti non tenuti all'invio di tale comunicazione: trattasi delle associazioni pro loco che optano per la modalità di

398/91, delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività di natura commerciale e delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 266/91. Ancora, tra i soggetti esclusi per mancanza dei presupposti, troviamo gli enti che non hanno natura associativa quali per esempio le fondazioni, gli enti di diritto pubblico e gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (si pensi ai fondi pensione).

Scadenze e modalità di presentazione. Le scadenze per l'invio/reinvio del modello Eas sono di fatto due: quella del 31 marzo (cadendo quest'anno di sabato la scadenza slitta al 2 aprile) dell'anno successivo a quello in cui si sia verificata la variazione o, per gli enti di nuova costituzione, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli stessi. Di fondamentale importanza dunque il rispetto di tale deadline in quanto il mancato adempimento di tali scadenze negherebbe la possibilità di poter usufruire del

imposte sui redditi e dell'Iva ex artt. 148 del Tuir e 4 del dpr n. 633/1972. In caso infine di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa, il modello andrà ripresentato sempre entro sessanta giorni compilando l'apposita sezione «perdita dei requisiti».

Nel caso della ripresentazione del modello, la risoluzione n. 125/E del 2010 ha fornito interessanti chiarimenti su eventuali cambiamenti relativi alla parte introduttiva dello stesso. Con riferimento, infatti, ai dati relativi all'ente e/o al rappresentante legale e, precisamente, alle informazioni richieste nelle prime due sezioni del modello, l'Agenzia chiarisce che tali variazioni andranno comunicate all'amministrazione mediante i modelli di variazione AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva e AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva. Pertanto, non si ritiene necessario comunicare mediante un nuovo modello Eas le modifiche delle sezioni «dati relativi all'ente» e «rappresentante legale» in quanto già comunicate nel precedente. Segue di im-

presentante» dei modelli AA5/6 e AA7/10.

Con riferimento invece alle 38 domande, a parte qualche eccezione specificatamente prevista nelle istruzioni relative alla compilazione dello stesso (si veda l'articolo in pagina), gli enti dovranno provvedere a un reinvio entro e non oltre il 2 aprile qualora le informazioni fornite l'anno passato siano cambiate. Tra le casistiche più ricorrenti: l'utilizzo di locali in locazione nell'arco del 2011 quando prima venivano utilizzati in comodato gratuito, l'assunzione, durante lo scorso anno, di uno o più dipendenti, l'inizio di un'attività verso corrispettivi specifici nei confronti dei non associati. Nel caso in cui si renda necessaria una ripresentazione del modello, dovranno essere inseriti tutti i dati richiesti dalle trentotto domande e non solamente quelli variati.

Comunicazione semplificata. La circolare 45/E del 2009 ha fornito un'interessante direttiva nel poter compilare, per specifici soggetti che

siti, il modello Eas in forma semplificata. Nello specifico, le associazioni iscritte in pubblici registri come le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 383/2000, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e siano dunque regolarmente iscritte nel registro delle persone giuridiche, le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'interno, i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto d'esercizio (legge 2 gennaio 1997) e le associazioni sindacali e di categoria rappresentate dal Cnel potranno evitare la compilazione completa del modello Eas. Gli anzidetti soggetti avranno infatti la possibilità di compilare, oltre ai primi due riquadri contenenti i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale, solamente una parte della sezione «dichiarazioni del rappresentante legale». Nello specifico, si riterrà sufficiente la comunicazione delle notizie richieste ai rigli 4), 5), 6), 25) e 26) (per le associazioni e società sportive anche il rigo 20 mentre, per quelle con personalità giuridica, sarà necessario barrare con un «si» il rigo 3). La ratio di tale semplificazione nasce dal fatto che l'amministrazione finanziaria acquisirà i restanti dati non comunicati direttamente dai registri presso cui le associazioni in questione sono iscritte. Evidentemente, tutti gli altri soggetti non rientranti in una delle categorie sopra citate, dovranno obbligatoriamente compilare con intero il modello Eas.

GLI ALTRI CASI DI ESENZIONE DAL REINVIO

Raccolte fondi e proventi pubblicitari non chiedono duplicazioni

Le istruzioni per la compilazione del modello Eas evidenziano tutte quelle casistiche per cui non si rende obbligatorio un reinvio del modello. Oltre, infatti, a quanto già chiarito con riferimento alla variazione dei dati relativi all'ente o al rappresentante legale per cui non si ritiene necessario un reinvio del prospetto, vi sono anche altre circostanze per cui non è richiesta una duplicazione dell'adempimento. Nello specifico, le istruzioni si riferiscono innanzitutto ai punti 20 e 21 del modello, ovvero ai proventi pubblicitari ricevuti dall'ente oltre che alla diffusione di messaggi pubblicitari dei propri beni e servizi. Una variazione di tali importi

rispetto a quelli comunicati nell'anno precedente non comporterà dunque l'obbligo di ripresentare il modello Eas. Stessa cosa dicasi per il numero e per i giorni delle manifestazioni organizzate per la raccolta di fondi (punto 33 del modello) oltre che per i punti 23, 24, 30 e 31 vale a dire, per l'ammontare medio delle entrate dell'ente degli ultimi tre esercizi, per il numero degli associati dell'ente nell'ultimo esercizio, per le erogazioni liberali ricevute e, in ultimo, per i contributi

pubblici ricevuti. Proprio sulla base del fatto che trattasi di notizie che, con molta probabilità, cambieranno

sistematicamente di anno in anno, l'amministrazione finanziaria ha pensato bene di non appesantire tale adempimento qualora lo stesso fosse unicamente dovuto al verificarsi di uno dei punti sopraccitati.

La ratio di tale esenzione sta nell'evitare che il modello Eas venga inteso come un aggiornamento continuo del quadro dell'ente associativo in questione bensì, come un modello da inviare all'amministrazione quando si verifichino effettivi cambiamenti sostanziali.

© Riproduzione riservata